

(N. 1273)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1985

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 24 maggio 1980, n. 238, il contributo ordinario annuo a carico del bilancio statale in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione venne elevato, in relazione alle accertate esigenze di funzionamento dell'ente e alle finalità di alto interesse scientifico e sociale dallo stesso perseguite, da lire 1.000 milioni a lire 1.600 milioni.

Inoltre, venne concesso un contributo di lire 400 milioni per fronteggiare gli oneri comunque connessi al completamento della nuova sede.

Le disponibilità del bilancio dello Stato non consentirono, all'epoca, di soddisfare più congruamente le necessità dell'ente conness-

se allo svolgimento di attività istituzionali di più ampie dimensioni e più rispondenti alle esigenze del paese per quanto attiene a studi, ricerche ed educazione nel campo nutrizionale.

Per lo stesso motivo, con la legge 23 febbraio 1982, n. 50, fu possibile prevedere solo un contributo straordinario di lire 1000 milioni a favore dell'Istituto, commisurato alle necessità minime di funzionamento, considerato che già nel corso dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica in agricoltura, svolta dalla 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, era emersa l'esigenza di assicurare un costante ed adeguato flusso finanziario all'attività di alto

livello scientifico svolte dall'Istituto per la nutrizione, quali: studi di problemi di nutrizione umana; tecnologie speciali; tecnologie dei cereali; statistica ed economia alimentare; documentazione ed informazione alimentare.

Per la lievitazione dei costi, compresi quelli del personale, ancorchè la copertura dell'organico risultasse ridotta rispetto a quella esistente alla fine degli anni '50, quando l'Istituto era ancora un organo di ricerca del CNR, la situazione finanziaria è gravemente precipitata nel corso dell'esercizio 1983, in misura tale da compromettere la corresponsione delle spettanze al personale.

Per ripianare l'insostenibile deficit, anche nei confronti della esposizione debitoria verso i fornitori di strumenti e servizi, la legge 4 giugno 1984, n. 194, ha assicurato all'Istituto un contributo straordinario di lire 3.500 milioni sul Fondo investimenti ed occupazione.

È evidente, peraltro, che per evitare il ripetersi di situazioni critiche, suscettibili di compromettere le capacità di intervento e di azione dell'Istituto, occorre assicurare ad esso la disponibilità di adeguati mezzi finanziari.

È da tener presente che l'Istituto nazionale della nutrizione è un ente pubblico di ricerca di cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale (legge 6 marzo 1958, n. 199) nell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare, tra cui gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti.

Esso rappresenta l'unica struttura a disposizione dello Stato in grado di operare nel settore della ricerca mirata, interessante l'alimentazione umana, il cui studio costituisce l'imprescindibile nesso o termine di riferimento, per quanto concerne la risoluzione delle complesse problematiche relative alla produzione agro-alimentare e al migliore soddisfacimento delle esigenze del consumatore.

Occorre anche tener conto che gli investimenti straordinari già devoluti dallo Stato in favore dell'Istituto hanno consentito la realizzazione di una sede e di laboratori potenzialmente adeguati ai compiti di una moderna istituzione di ricerca, mentre il patrimonio di esperienza e di professionalità acquisito dal personale rimasto in servizio contribuisce a costituire uno strumento di ricerca, di formazione indispensabile di nuovi quadri, nonché di trasferimento dei risultati degli studi, unico per peculiarità e potenziale operativo.

Occorre, di conseguenza, non disperdere le competenze maturate, nè vanificare le strutture realizzate, evitando il deterioramento di uno strumento di studi e di interventi, dal cui sviluppo possono discendere sicuri benefici sul piano economico-sociale ai fini di una programmazione agro-alimentare che si ponga al centro della elaborazione di una politica della nutrizione, avente come obiettivo il maggior possibile benessere umano.

In questa prospettiva, che include anche la strategia degli interventi volti a combattere la fame che affligge oggi larga parte della popolazione mondiale e, nello stesso tempo, a validarne i benefici, si propone di fornire all'Istituto, oltre ai mezzi strettamente indispensabili per il pareggio della gestione, un contributo annuo ordinario finalmente sufficiente ad assicurare, con più congrui investimenti, la programmazione del suo pieno recupero funzionale.

Si è così provveduto alla predisposizione del presente disegno di legge, con il quale si concede all'Istituto nazionale della nutrizione un aumento del contributo ordinario di lire 4.500 milioni indispensabile per assicurare un adeguato sostegno all'azione dell'ente volta a soddisfare fondamentali esigenze della collettività.

Si è altresì prevista apposita norma che consente la rideterminazione della misura del contributo stesso con cadenza triennale secondo le modalità previste dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 2.

1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituto nazionale della nutrizione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.